

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITA' NON SUPERIORE A 1500 KG/GIORNO" E AGLI IMPIANTI DI BETONAGGIO.

1 – Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

L'attività di "produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno" e gli impianti di betonaggio sono autorizzati a svolgere le seguenti operazioni:

- stoccaggio materie prime
- movimentazione materie prime (sabbia, ghiaia, gesso, cemento, additivi vari,...)
- dosaggio e impasto
- carico autobetoniere e/o fabbricazione manufatti
- essiccazione manufatti
- stoccaggio prodotto finito (manufatti in calcestruzzo).

Si sottolinea che l'impianto di betonaggio svolge la funzione di dosare e trasformare le materie prime (inerti, cemento, acqua, ecc..) in calcestruzzo.

1.2 - Emissioni trascurabili

Sono considerate trascurabili le emissioni provenienti dalle fasi di preparazione degli impasti, di carico del calcestruzzo nelle autobetoniere, di fabbricazione dei manufatti, di essiccazione dei manufatti e di stoccaggio dei prodotti finiti.

Gli impianti termici (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte I dell'Allegato IV della Parte V del medesimo Decreto Legislativo.

2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale comporta il fatto che il quantitativo massimo di prodotti finiti derivanti dall'attività di "produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso" sia complessivamente uguale o inferiore a 1500 Kg/giorno.

Le materie prime che possono essere utilizzate nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 sono materiali inerti (sabbia, ghiaia, ecc...), gesso, cemento e additivi vari (addessanti, antigelivi, ceneri della combustione di carbone, ecc..).

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, che il quantitativo massimo di prodotti finiti derivanti dall'attività di "produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso" non superi i 1500 kg/giorno attraverso la compilazione di un registro dei prodotti finiti o fornendo altra documentazione attestante il rispetto della quantità giornaliera sopra citata (fatture, bolle o altro indicatore di attività).

3 - Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività e limiti di emissione

3.1 – Trasporto, carico/scarico e stoccaggio di ghiaia e sabbia

- a) Il carico/scarico e il trasferimento degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare la produzione di emissioni diffuse.

- b) Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse.
- c) Lo stoccaggio degli inerti sfusi deve avvenire in modo da limitare le emissioni polverulente.
- d) Le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.
- e) Qualora per il trasporto degli inerti sfusi in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività siano utilizzati mezzi di proprietà della ditta/società, essi devono essere dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura.

3.2 - Trasporto, carico/scarico e stoccaggio di gesso e cemento

Il caricamento del cemento e del gesso nei silos di stoccaggio e la loro movimentazione verso le successive fasi lavorative deve avvenire mediante trasporto pneumatico. Le polveri generate dal caricamento dei silos e dal trasporto pneumatico devono essere trattate in un sistema di depolverazione a secco.

3.3 - Sistemi di abbattimento previsti e limiti di emissione

Nel caso in cui le polveri derivanti dalle operazioni descritte nel paragrafo 3.1 siano aspirate e convogliate in atmosfera, deve essere installato un sistema di depolverazione a secco (filtro a maniche, a cartucce, ciclone/multiciclone, ecc...) oppure a umido (scrubber a torre, scrubber venturi, ecc...) tale da garantire un'efficienza di filtrazione superiore al 90%.

Le polveri derivanti dalle operazioni descritte nel paragrafo 3.2 devono essere trattate in un sistema di depolverazione a secco con un'efficienza di filtrazione superiore al 90%.

L'esercizio e la manutenzione dell'impianto di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
operazioni di stoccaggio / trasporto / movimentazione / dosaggio / carico e scarico	Polveri totali	10*

*Nel caso in cui i materiali lavorati contengano silice libera cristallina, il valore limite da rispettare per le polveri è di 5 mg/Nm³.

3.4 - Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni convogliate in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 3.3 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di nuovi impianti e/o attività, trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di impianti esistenti (già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06 o ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2931 del 11.12.2009) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli analitici periodici.

Qualora lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di depolverazione a secco e che venga rispettato quanto previsto al paragrafo 3.4; nel qual caso la società è esonerata dall'effettuare le misure analitiche annuali di autocontrollo delle emissioni in atmosfera (fatta eccezione per le analisi di messa a regime in impianti nuovi).

I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.